CASSAZIONE.net

048817-26

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma dell'art. 52 d.lgs. 196/03 in quanto:
☐ disposto d'ufficio
☐ a richiesta di parte
☒ imposto dalla legge

REPUBBLICA ITALIANA

In nome del Popolo Italiano

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SESTA SEZIONE PENALE

Composta da:

Giorgio Fidelbo - Presidente -
Martino Rosati
Paola Di Nicola Travaglini
Roberta Licci
Ombretta Di Giovine - Relatore -

Sent. n. sez. 1321
PU - 18/11/2025
R.G.N. 23375/2025

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M M , nato il (.....) a Bari;

avverso la sentenza del 21/02/2025 dalla Corte d'appello di Roma

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Ombretta Di Giovine;
udita la requisitoria del Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Silvia Salvadori, che chiede che il ricorso sia dichiarato inammissibile;
udito l'Avv. Maria Cristina Cerrato, in difesa della parte civile, che ha insistito per il rigetto del ricorso;
udito l'Avv. Pietro Bruno Pesacane, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso.

RITENUTO IN FATTO

1. Con la sentenza in epigrafe, la Corte d'appello di Roma riformava la sentenza con cui M M era stato assolto in primo grado dal delitto di

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

maltrattamenti in famiglia ai danni della moglie e alla presenza e ai danni della figlia minorenne (art. 572 cod. pen.), nonché dal delitto di lesioni personali ai danni della moglie (artt. 582; 585 e 576, comma 1, n. 5, cod. pen.), condannandolo alla pena di un anno e sei mesi di reclusione.

2. L'imputato ha presentato ricorso per il tramite dell'Avv. Pietro Pesacane, deducendo quattro motivi di ricorso.

2.1. Errata applicazione dell'art. 220 cod. proc. pen. e vizio di motivazione in ordine all'utilizzabilità della consulenza tecnica di ufficio.

Il Tribunale, nell'assolvere l'imputato, aveva ritenuto fondamentale la consulenza tecnica di ufficio disposta nel giudizio civile di separazione tra le parti; la consulente era stata quindi sentita nel giudizio.

La Corte d'appello ha escluso il valore probatorio di tale consulenza, sebbene l'art. 220 cod. proc. pen. non ne precluda l'utilizzazione come prova, soprattutto quando – come nel caso di specie – siano stati rispettati il contraddittorio e le garanzie difensive.

La consulenza aveva analizzato in modo approfondito le dinamiche del *menage* familiare, che avevano trovato riscontro nelle testimonianze dell'assistente sociale, della psicologa e soprattutto nella deposizione della parte civile, che il Tribunale aveva giudicato contraddittoria in diversi passaggi e a tratti esasperata (come quando la donna aveva affermato che il rapporto si era incrinato nel 2014, con la nascita della figlia, a causa della gelosia del marito, per poi invece riferire che era peggiorato nel 2016, quando aveva scoperto che il marito aveva distratto risorse economiche alla famiglia per darle al padre ed aveva indicato in questa la causa esclusiva della crisi matrimoniale nel procedimento civile).

Non essendo la consulenza vincolante, il Giudice dell'appello avrebbe potuto disattenderla, ma soltanto attraverso una valutazione critica ancorata a risultanze processuali, ciò che non fu fatto nel caso concreto, essendo stata la consulenza valutata meno di una prova documentale, con conseguente violazione anche dell'art. 234 cod. proc. pen.

2.2. Violazione di legge e vizio di motivazione quanto alla rinnovazione probatoria d'ufficio.

La Corte d'appello ha disposto d'ufficio la rinnovazione parziale dell'istruzione, limitandola all'ascolto dei genitori della persona offesa, senza motivare sulla sua necessità – alla luce dei criteri dell'incompletezza delle prove già acquisite e della decisività di quella nuova – e pur essendo la rinnovazione un'ipotesi eccezionale.

2.3. Vizio di motivazione nella valutazione delle prove dichiarative.

Trattandosi di ribaltamento di sentenza di assoluzione, la motivazione avrebbe dovuto essere rafforzata.

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

Invece, la Corte d'appello ha soltanto provveduto ad una diversa valutazione delle prove, senza offrire argomentazioni decisive e svalutando indebitamente la consulenza tecnica d'ufficio, considerata neppure alla stregua di mero documento.

Non si è considerato come il Giudice di primo grado avesse giudicato attendibile la deposizione della persona offesa, pure certamente condizionata da risentimento verso il marito.

In particolare, era emerso che le reazioni delle parti erano tra loro inconciliabili, in quanto l'uomo aveva assunto un atteggiamento ritorsivo, alzando il controllo sulla persona offesa anche sul piano economico, e la donna lo aveva provocato cercando conforto e comprensione presso i colleghi di lavoro di lui; da tale elemento si era desunto come, in presenza di un rapporto matrimoniale senza dubbio in crisi, non risultasse una condizione di subalternità o di sopraffazione del ricorrente sulla persona offesa (a tali affermazioni la Corte d'appello si è limitata ad obiettare che i tradimenti della donna non erano stati provati).

Peraltro, le testimonianze dei genitori della moglie – che nulla hanno aggiunto a quanto in precedenza già ha dichiarato –, non avrebbero potuto essere considerate a priori attendibili (trattandosi di soggetti tutt'altro che disinteressati) e furono anche incoerenti, come quando i due diedero una diversa rappresentazione dello stesso episodio, svoltosi nel febbraio del 2016, in occasione di una festa di Carnevale, cui la persona offesa avrebbe dovuto partecipare in compagnia dei propri genitori (secondo la madre, l'imputato avrebbe impedito alla donna di uscire di casa con la bambina; secondo il padre, l'imputato avrebbe letteralmente spinto la persona offesa affinché uscisse di casa per raggiungere i genitori).

Tali dichiarazioni sono, inoltre, per la massima parte *de relato*.

È stata, per contro, negletta la testimonianza di R C (il padre della donna) quando confermò di aver preso personalmente visione della busta paga del ricorrente e di essere a conoscenza dell'esistenza di un finanziamento contratto dall'imputato per soddisfare le esigenze familiari, in aggiunta al mutuo ipotecario per l'acquisto della casa coniugale (a conferma del fatto che gli aiuti economici del suocero non erano sostitutivi ma integrativi degli obblighi di assistenza dell'imputato, il quale percepiva € 2.000 mensili e che quindi non sarebbe stato in grado di far fronte a tutti i bisogni della famiglia, essendo gravato da due finanziamenti, per l'acquisto della casa coniugale e per quello degli arredi).

Né è stata riscontrata la testimonianza della madre della persona offesa, la quale riferì di aver notato un giorno a casa dei coniugi una pistola (peraltro, successivamente sentita dai Carabinieri, la donna non fece più riferimento all'arma, a ciò dovendosi aggiungere che l'imputato, gendarme pontificio, non

CASSAZIONE.net

avrebbe avuto ragione per detenere una pistola non dichiarata in casa quando avrebbe potuto facilmente ottenere il porto d'armi).

Altre due testimonianze, oltre ad essere palesemente *de relato*, erano inverosimili (il primo teste era un allievo di musica della persona offesa che aveva frequentato la casa di quest'ultima per non più di due o tre volte e, ciò nonostante, già al primo incontro sarebbe stato destinatario di confidenze circa le malefatte dell'uomo; il secondo aveva avuto una relazione con la donna e, a motivo di ciò, si separò e poi divorziò dalla moglie).

2.4. Vizio di motivazione nella valutazione delle prove dichiarative.

La Corte di appello ha pretermesso una motivazione rinforzata anche in rapporto al capo b) della sentenza.

Comunque, la certificazione sanitaria aveva dimostrato come il fatto fosse davvero lieve, la prognosi di guarigione essendo stata contenuta in cinque giorni.

Ciò a voler trascurare il fatto che l'ufficiale di polizia giudiziaria la quale intervenne al momento delle lesioni, ascoltata in primo grado, riferì di aver rinvenuto sulla fronte della persona offesa soltanto un "bernoccolo" del quale tuttavia non aveva fatto cenno nel rapporto.

3. La parte civile ha presentato una memoria.

Quanto alla dedotta violazione di legge sulla valutazione della consulenza tecnica d'ufficio civile, premesso che, ai sensi dell'art. 220 cod. proc. pen., le perizie e consulenze tecniche espletate in altri procedimenti possono essere acquisite e valutate nel giudizio penale nei limiti in cui siano compatibili con il sistema delle prove e con il principio del contraddittorio, la Corte d'appello ha correttamente applicato il principio per cui la valutazione sull'attendibilità della persona offesa spetta al solo giudice penale, non potendo essere delegata a valutazioni di carattere psicologico o sociologico svolte in altra sede.

Quanto alla rinnovazione probatoria d'ufficio, la Corte d'appello l'ha disposta nel rispetto dell'art. 603, commi 3 e 3-*bis*, cod. proc. pen. e della giurisprudenza di legittimità (Sez. U, n. 27620 del 28/04/2016, Dasgupta, Rv. 267486).

Quanto alla presunta violazione del principio di "motivazione rafforzata" e alla valutazione delle prove dichiarative, la Corte d'Appello ha motivato in modo puntuale e riesaminato le prove.

Quanto alla valutazione delle prove delle lesioni, la gravità dell'episodio è stata confermata valorizzando le dichiarazioni spontanee e coerenti della persona offesa, che hanno trovato riscontro nell'immediato intervento della polizia giudiziaria e nel referto medico attestante la lesione (la circostanza che l'ufficiale di polizia giudiziaria sentita in dibattimento abbia parlato di un "bernoccolo", prima non riferito non incide sull'attendibilità del racconto, essendo la lesione accertata

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

e la diagnosi medica di 5 giorni acquisita agli atti), il contesto di rapporti familiari degradati semmai accentuando – e non attenuando – la gravità dei fatti.

CONSIDERATO IN DIRITTO

1. I primi tre motivi di ricorso che, per le ragioni di seguito illustrate, sono tra loro connessi e che possono pertanto essere trattati congiuntamente, sono infondati.

1.1. Va premesso che il Giudice di primo grado aveva assolto l'imputato dall'accusa di maltrattamenti in famiglia ritenendo indimostrato l'atteggiamento di prevaricazione e sopraffazione dell'uomo verso la donna e che, piuttosto, si fosse inverata una perdurante condizione di reciproca insofferenza e tensione coniugale alla quale ciascuna parte aveva attivamente contribuito.

In particolare, aveva ritenuto la deposizione della persona offesa non lineare e coerente, bensì contraddittoria in diversi passaggi e a tratti esasperata, evidenziando le discrasie tra quanto dichiarato dalla persona offesa in sede penale e quanto emerso nel procedimento civile di separazione.

1.2. Proponeva appello il Pubblico ministero, deducendo che: alla base della decisione non vi erano le prove emerse in dibattimento, ma le risultanze della consulenza tecnica d'ufficio assunta nel corso del suddetto procedimento civile di separazione, i cui passaggi erano ampiamente riprodotti e/o richiamati nella sentenza di primo grado; l'art. 220 cod. proc. pen. vieta l'utilizzo delle perizie relative al carattere e alla personalità dell'imputato; i Giudici non avevano considerato le testimonianze a sostegno dell'attendibilità della persona offesa (i genitori e la zia della persona offesa, nonché l'allievo di pianoforte della persona offesa avevano tutti descritto la gelosia morbosa e il controllo dominante dell'uomo sulla donna, nonché la condizione di paura e soggezione in cui questa viveva); la circostanza che la persona offesa non fosse intimorita o avvilita è irrilevante ai fini della configurabilità del reato; la portata offensiva della condotta non avrebbe potuto essere ridimensionata dal richiamo alla conflittualità reciproca tra le parti; non si trattava, peraltro, di fatto episodio ed isolato.

1.3. La Corte d'appello disponeva, quindi, la rinnovazione dibattimentale, motivandola alla luce della necessità di valutare le prove dichiarative richiamate dall'appellante, ed ascoltava, quindi, la persona offesa e i genitori di lei.

1.4. Nella motivazione della sentenza, la Corte d'appello ha ritenuto che un primo limite della decisione riformata consistesse nell'aver valorizzato le dichiarazioni del consulente piuttosto che quelle della persona offesa e dei testi; ha aggiunto come tra gli elementi del giudizio fossero state indebitamente considerate le caratteristiche personologiche dell'imputato e della persona offesa,

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

riducendo il tutto ad un problema di immaturità di coppia; quanto all'inattendibilità della persona offesa, ha precisato che i tradimenti della donna non furono provati e – si tratta di aspetto dirimente ai fini del presente giudizio – che il Giudice aveva erroneamente identificato i maltrattamenti in famiglia nelle sole forme continuative di violenza fisica, omettendo di considerarne espressioni pregnanti ma meno visibili, come la violenza psicologica e quella economica; ha richiamato, in proposito, la giurisprudenza di legittimità sulla differenza tra maltrattamenti e mere liti familiari; ha reputato la persona offesa «del tutto credibile in quanto pacata nel racconto, dettagliata nella ricostruzione dei fatti, precisa e puntuale nel ricordo».

2. Alla luce di quanto riferito, non corrisponde al vero che la consulenza tecnica emessa nel procedimento civile di separazione sia stata pretermessa nella valutazione che ha portato al ribaltamento della precedente assoluzione.

Piuttosto, è nel giusto la Corte di appello là dove ritiene fosse stato il Giudice di primo grado ad errare, avendo acriticamente recepito le risultanze del suddetto atto, con il duplice risultato di sostituire, alla propria, la valutazione del consulente, e di dare ingresso nel processo penale – che deve attenersi per quanto possibile rigorosamente a fatti e a dati oggettivi – alle caratteristiche personologiche di imputato e persona offesa, in modo non consentito dalla legge, quanto al primo (art. 220 cod. proc. pen.) o comunque indebito, quanto alla seconda (il primo motivo di ricorso è, quindi, infondato).

2.1. Infatti, la consulenza risulta nel provvedimento impugnato menzionata e valutata, sebbene non in modo esclusivo, bensì – come deve accadere – in uno con gli altri elementi probatori, tra cui spiccano la deposizione della persona offesa e quelle della madre e del padre di lei, acquisite a seguito di rinnovazione probatoria, disposta dal Giudice di secondo grado ai sensi dell'art. 603, comma 3-*bis*, cod. proc. pen., che gliene fa carico in caso di appello del pubblico ministero contro una sentenza di proscioglimento per motivi attinenti alla valutazione della prova dichiarativa, come accaduto, appunto, nel caso di specie (con la conseguenza che deve ritenersi infondato anche il secondo motivo di ricorso).

2.2. Anche sulla scorta di tali dichiarazioni – riportate per ampi brani e da cui, per inciso, non emergono profili di contraddizione –, i Giudici di secondo grado hanno ravvisato la responsabilità dell'imputato per i maltrattamenti in famiglia, svolgendo, quindi, un apprezzamento da cui non possono esulare fisiologici margini di discrezionalità, ma che va, d'altronde e per tale ragione, rigorosamente argomentato. Il che è appunto accaduto nel caso di specie.

2.3. In proposito, è opportuno evocare preliminarmente alcuni consolidati principi di diritto espressi da questa Corte.

CASSAZIONE.NET

CASSAZIONE.net

2.4. Innanzitutto, va ricordato che le regole dettate dall'art. 192, comma terzo, cod. proc. pen. non si applicano alle dichiarazioni della persona offesa, le quali possono essere legittimamente poste da sole a fondamento dell'affermazione di penale responsabilità dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, con la duplice precisazione che, in tal caso: tale verifica deve essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone; nel caso in cui la persona offesa si sia costituita parte civile, può essere opportuno procedere al riscontro di tali dichiarazioni con altri elementi (Sez. U, n. 41461 del 19/07/2012, Bell'Arte, Rv. 253214).

Per rilevare che, come emerge da quanto in precedenza osservato, entrambe tali condizioni sono soddisfatte dalla motivazione del provvedimento impugnato che, pertanto, appare già sotto questo profilo esente da vizi.

2.5. Poi, deve puntualizzarsi che il delitto di cui all'art. 572 cod. pen. si caratterizza per la commissione abituale di comportamenti di natura vessatoria (dai contenuti più vari) dei quali è solo richiesto che producano nella persona offesa uno stato di prostrazione, e che la rilevanza penale della condotta non viene meno per effetto di una maggiore capacità di resistenza di questa (in proposito, Sez. 6, n. 809 del 17/10/2022, dep. 2023, P., Rv. 284107).

Ebbene, sotto questo aspetto, la Corte d'appello, per un verso, ha giudicato non convincente la versione dell'imputato (che tentò di ridimensionare la portata delle proprie condotte, adducendo il comportamento fedifrago della moglie).

Per altro verso, ha argomentato come il ricorrente pretendesse che la donna (che era insegnante) non accettasse le supplenze di italiano e impartisse lezioni di pianoforte solo a casa quando lui era presente; che, ciò nondimeno, in più occasioni si allontanò da casa, lasciando la persona offesa sola con la figlia senza neanche i soldi per le medicine; che, in generale, privava la persona offesa anche del denaro per la cura personale, tenendola completamente assoggettata dal punto di vista economico; che la denigrava continuamente; che le rivolgeva ingiurie anche alla presenza della figlia minore; che ne ostacolava la frequentazione con i genitori, ai quali era vietato di entrare in casa, isolandola dagli affetti e dalle amicizie.

I Giudici dell'appello hanno, insomma, ampiamente argomentato come il ricorrente realizzasse violenze economiche (la cui penale rilevanza è, come noto, riconosciuta anche in sede internazionale dalla Convenzione di Istanbul del 2011) e continue aggressioni verbali e psicologiche, che si aggiungevano a quelle fisiche (dimostrate quantomeno dall'episodio di lesioni di cui al capo b).

CASSAZIONE.net

2.6. Alla luce di quanto rilevato, la motivazione dei Giudici dell'appello appare puntuale e adeguata, avendo fornito una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, nel rispetto dei principi di legittimità sanciti per il caso di ribaltamento della precedente sentenza assolutoria (Sez. U, n. 14800 del 21/12/2017, dep. 2028, Troise, Rv. 272430) (con la conseguenza che anche il terzo motivo di ricorso è infondato).

3. Il quarto motivo di ricorso è del pari infondato, le asserite incongruenze nelle dichiarazioni rese in diversi contesti dell'operante di polizia giudiziaria essendo all'evidenza recessive rispetto alla documentazione sanitaria dalla quale si evince la realizzazione di lesioni, seppure lievissime, a carico della persona offesa.

Peraltro, risalendo il reato di lesioni al 24 maggio 2017, per la continuazione con il quale la pena era stata aumentata di due mesi, esso va dichiarato estinto per intervenuta prescrizione.

Con conseguente rideterminazione della pena finale che, dall'iniziale un anno e sei mesi di reclusione, decurtati i suddetti due mesi, va fissata in un anno e quattro mesi di reclusione.

P.Q.M.

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente al reato di cui al capo b) perché estinto a seguito di intervenuta prescrizione; rigetta nel resto il ricorso e ridetermina la pena per il reato residuo in un anno e quattro mesi di reclusione. Condanna il ricorrente alla rifusione delle spese di rappresentanza e difesa sostenute nel presente giudizio dalla parte civile, G C , ammessa al patrocinio a spese dello Stato, nella misura che sarà liquidata dalla Corte di appello di Roma con separato decreto di pagamento ai sensi degli artt. 82 e 83 d.P.R. 115/ 2002, disponendo il pagamento in favore dello Stato.

Così deciso il 18 novembre 2025

Il Consigliere estensore
Ombretta Di Giovine

Il Presidente
Giorgio Fidelbo

Dispone, a norma dell'art. 52 d.lgs. 30 giugno 2003, n. 196, che sia apposta, a cura della cancelleria, sull'originale del provvedimento, un'annotazione volta a precludere, in caso di riproduzione della presente sentenza in qualsiasi forma, l'indicazione delle generalità e degli altri dati identificativi degli interessati riportati in sentenza.

Il Presidente

DEPOSITATO IN CANCELLERIA
IL 05 FEB 2026
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Dott.ssa [illegible]

CASSAZIONE.NET